

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BOCCASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1959

Estensione ai cittadini mobilitati civili in stabilimenti ausiliari dei benefici di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648

ONOREVOLI SENATORI. — In virtù dell'articolo 164 della legge 21 febbraio 1950, n. 70, i civili occupati negli stabilimenti di artiglieria, genio, magazzini militari, eccetera, nel caso in cui abbiano a riportare ferite o infermità derivanti da causa di servizio, hanno diritto a speciale trattamento di pensione.

Le modifiche successivamente avvenute hanno esteso il principio di speciale trattamento ai mobilitati civili che abbiano infermità per causa di guerra. Infatti, l'articolo 12, comma primo, del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, che trova riscontro nell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 648, stabilisce che il servizio prestato dai cittadini militarizzati posti al seguito di reparti operanti è equiparato al servizio di guerra.

Gli articoli 2 e 12, comma secondo, del regio decreto-legge, 30 marzo 1943, n. 123, che trovano riscontro nell'articolo 9 della legge n. 648 del 1950, stabiliscono che al personale militarizzato per l'esercizio di un'attività connessa con la condotta della guerra, è applicabile il regime delle pensioni di guerra quando trattasi di decesso o di invalidità derivanti da azioni belliche.

L'azione bellica si identifica nel fatto compiuto da Forze armate che rappresenti una vera e propria azione di guerra, con esclusione di quanto sia un semplice nesso di occasionalità.

Anche nei confronti dei militari addetti a stabilimenti, cantieri o assunti in lavori da Enti pubblici o privati, o che vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, per l'articolo 1, comma terzo, della legge n. 648 del 1950, si applica il trattamento delle pensioni di guerra quando trattasi di decesso o invalidità derivanti da azioni belliche.

Anche ai cittadini italiani invalidi per qualsiasi fatto di guerra che ne sia stata la causa violenta, diretta e immediata, l'articolo 10 della legge n. 648 del 1950, conferisce pensioni, assegni o indennità di guerra. Sono considerati fatti di guerra quelli compiuti dalle Forze armate nazionali ed estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra oppure che, anche non essendo coordinati alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse. Sono conferite pensioni, assegni e indennità di guerra anche nei casi di morte

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e di invalidità derivanti da privazioni o maltrattamenti durante l'internamento in Paese estero, o comunque subiti ad opera di forze nemiche.

Le ragioni che hanno portato, nel tempo, ad un progressivo allargamento dei limiti di applicazione dei benefici concessi ai cittadini militarizzati per cause di guerra, sono troppo note per dover essere qui ricordate.

La guerra non è più un fatto militare e politico di portata e di natura tale da poter essere circoscritto al settore combattente nel senso tradizionale del termine. La guerra è un fatto di portata così profonda da sconvolgere la vita stessa di un Paese, con ripercussioni sociali che travolgono spesso anche coloro che non compiono, nel senso tradizionale del termine, alcuna vera e propria azione di guerra.

A questo hanno condotto le conquiste della tecnica applicata alla distruzione che la guerra comporta. Era quindi inevitabile che la legislazione seguisse il corso di questi sviluppi

Questa legislazione, però, lascia incolmata una grave lacuna che, a distanza di dieci anni dal termine dell'ultimo conflitto mondiale, non può essere ulteriormente tollerata.

Infatti, per effetto di una applicazione restrittiva ormai convalidata, delle ricordate disposizioni di legge, i benefici di pensione, indennità o assegno di guerra vengono negati a quei cittadini che, dipendono da Enti o stabilimenti ausiliari e dichiarati mobilitati civili, siano deceduti o siano divenuti invalidi in seguito a malattia contratta o aggravatasi durante e per effetto di tale loro stato di militarizzazione. Questa esclusione si fonda sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 10 della legge n. 648 del 1950, là dove si afferma che sono considerati fatti di guerra quelli compiuti dalle Forze armate nazionali od estere e coordinati alla preparazione e alle operazioni della guerra o che, non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse, eccetera.

Non v'è dubbio che l'essere esposto, in quanto cittadino militarizzato, all'azione violenta, diretta e immediata di determinati agenti lesivi della integrità fisica del sogget-

to, sia cosa esteriormente più appariscente di quanto non sia l'essere colpiti, in analoghe condizioni di diritto, da forme morbose che non si sarebbero verificate ove lo stesso soggetto fosse stato lasciato alla propria abituale e ordinaria esistenza.

Ma, tolta questa differenza esteriore, quale differenza sussiste tra una invalidità permanente consecutiva, ad esempio la ferita riportata durante l'attività in uno stabilimento ausiliario da un dichiarato mobilitato civile, e una invalidità permanente consecutiva a forma tubercolare sviluppatasi nel corso del lavoro in quello stesso stabilimento, e per evidente effetto delle durissime condizioni di vita e delle particolari mansioni attribuite a quello stesso soggetto in ragione di precise e perentorie esigenze di guerra? Senza il fatto « militarizzazione » non si sarebbe verificata la prima forma di invalidità, ma nemmeno si sarebbe verificata la seconda. Come mai, allora, si provvede al pensionamento dell'una, e si nega il pensionamento all'altra?

Tutti i cittadini mobilitati civili in stabilimenti o enti ausiliari furono, nel corso dell'ultimo conflitto, sottoposti alla disciplina militare e alla legge penale militare (legge 24 maggio 1940, n. 641, e legge 1° novembre 1940, n. 1782). Questo comune regime disciplinare, questo comune regime giuridico, questo comune stato di rischio e vulnerabilità da cause violente e dirette come da morbose invalidanti, esigono uguale trattamento e uguale considerazione anche nel momento in cui il rischio e il danno si sono realizzati.

A queste considerazioni di principio occorre aggiungere una considerazione di ordine pratico. La malattia che, di fatto, può essere provocata o aggravata dalle condizioni particolarmente disagiate di vita alle quali sono stati costretti per causa di guerra tanti lavoratori, è la tubercolosi.

Le statistiche a tutti note hanno chiaramente indicato come per effetto della situazione creata dallo stato di guerra, il tributo che ogni anno il popolo italiano già prima dell'ultimo conflitto mondiale pagava alla tubercolosi ha subito un incremento notevolissimo nel corso degli anni 1943-45.

Quanti dei soggetti nuovamente caduti ammalati in quegli anni si erano venuti a trovare sotto la rigida disciplina militare imposta ai cittadini dipendenti da stabilimenti ausiliari? Da considerazioni induttive e con la certezza di notevole approssimazione, si può calcolare che a circa cinquemila ammonti il numero dei soggetti colpiti da forme invalidanti di tubercolosi o deceduti in seguito a sviluppi del male contratto o aggravato nel corso della loro attività di mobilitati civili dipendenti da stabilimenti o enti ausiliari, nel corso dell'ultimo conflitto. Questi soggetti hanno avuto o hanno tuttora diritto a particolari forme di assistenza sanitaria ed economica, così come in genere tutti i cittadini che si sono venuti a trovare nelle loro condizioni. Ad essi manca però il giusto riconoscimento morale ed economico inerente alla condizione particolare da cui è derivato loro tanto danno fisico.

Sono note le insufficienze e le lacune della attuale condizione del tubercolotico civile. A queste lacune e a queste insufficienze si dovrà certo prima o poi far fronte con apposite disposizioni legislative, ma è urgente che, a dieci anni di distanza dal termine dell'ultimo conflitto mondiale, si provveda, così come già si è fatto per quei cittadini ai quali si riferisce la legge del 10 agosto 1950, n. 648, ad istituire anche per i mobilitati civili in stabilimenti ausiliari un adeguato regime di pensionalità di guerra.

Coloro che sono sopravvissuti fin qui alla tubercolosi contratta o aggravata nel corso dell'accennata loro condizione di mobilitati civili sono, così come le decine di migliaia di tubercolotici civili ai quali provvedono solo misure assistenziali inadeguate, costretti dalle continue ricadute del male al rientro in istituti sanatoriali. Con ciò si viene ad avverare non solo la palese inadempnienza sociale, ma anche un danno finanziario rilevante, quale che sia l'ente sul quale tanto danno dovrà riversarsi.

Occorre dunque modificare la legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, includendo fra coloro che hanno diritto ai benefici che sono in tale legge contemplati, anche i cittadini mobilitati civili in stabilimenti o enti ausiliari e come tali sottoposti alla disciplina militare e alla legge penale militare durante l'ultimo conflitto. La spesa che deriverà allo Stato da questo suo impegno potrà aggirarsi su una somma non rilevante, e comunque non superiore al miliardo e mezzo di lire annue. A tale spesa si potrà far fronte con le opportune variazioni di bilancio.

Questo disegno di legge che non ebbe la fortuna dell'approvazione nella passata legislatura, viene ripresentato alla saggezza del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il comma secondo dell'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è inserito il seguente comma:

« Rientrando tra i servizi di cui al comma precedente anche quelli prestati dai cittadini mobilitati civili in stabilimenti o enti ausiliari anche non sottoposti ad una diretta azione bellica ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è soppresso.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è modificato come segue:

« Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati o alle rispettive famiglie si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattasi di invalidità o decesso derivanti da servizi attinenti alla guerra ».

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi avvenuti dopo il 10 giugno 1940.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è previsto un onere annuo di lire 700 milioni da stanziarsi sul bilancio del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato al corrispondente stanziamento da prelevarsi sul capitolo « Debito vitalizio, pensioni di guerra » del bilancio 1959-60.